



Bruxelles, 18 dicembre 2023
(OR. en)

14808/09
DCL 1

CONSOM 196
MI 387
USA 89
EDPS 7
DATAPROTECT 66

DECLASSIFICAZIONE

del documento: ST 14808/09 RESTREINT UE/EU RESTRICTED

data: 21 ottobre 2009

nuovo status: Pubblico

Oggetto: Progetto di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America in merito ad un accordo di cooperazione e scambio d'informazioni nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

RESTREINT UE



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 ottobre 2009 (23.10)
(OR. en)**

14808/09

RESTREINT UE

**CONSUM 196
MI 387
USA 89
EDPS 7
DATAPROTECT 66**

NOTA PUNTO "I/A"

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio
n. prop. Com:	12536/09 CONSUM 154 MI 294 USA 63 EDPS 6 DATAPROTECT 52 RESTREINT UE
Oggetto:	Progetto di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America in merito ad un accordo di cooperazione e scambio d'informazioni nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo

1. Il 27 luglio 2009 la Commissione ha presentato al Consiglio una raccomandazione finalizzata ad autorizzarla ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America in merito ad un accordo di cooperazione e scambio d'informazioni nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo.
2. Il 2 ottobre 2009 il Gruppo "Protezione e informazione dei consumatori" ha discusso la questione e successivamente è stato confermato mediante consultazione scritta l'accordo sul testo del progetto di decisione quale riportato in allegato.

RESTREINT UE

3. Si suggerisce pertanto che il Comitato dei Rappresentanti permanenti inviti il Consiglio:
- a) ad adottare, fra i punti "A" , il progetto di decisione del Consiglio allegato alla presente nota;
 - b) a designare il Gruppo "Protezione e informazione dei consumatori" quale comitato speciale incaricato di assistere la Commissione nel suo compito come previsto dall'articolo 300, paragrafo 1 del trattato CE.

DECLASSIFIED

RESTREINT UE

ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

DEL

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d'America in merito ad un accordo di cooperazione e scambio d'informazioni nel settore della sicurezza dei prodotti di consumo

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95 e l'articolo 300, paragrafo 1,

vista la raccomandazione della Commissione,

DECIDE:

DECLASSIFIED

RESTREINT UE

Articolo unico

Per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza della Comunità, la Commissione è autorizzata a negoziare, a nome della Comunità, un accordo sulla cooperazione e lo scambio di informazioni in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.

La Commissione conduce i negoziati conformemente alle direttive di negoziato di cui all'allegato e in consultazione con il comitato speciale designato dal Consiglio in conformità all'articolo 300, paragrafo 1 del trattato.

DECLASSIFIED

RESTREINT UE

Allegato dell'ALLEGATO

DIRETTIVE DI NEGOZIATO PER I NEGOZIATI CON GLI STATI UNITI D'AMERICA IN MERITO AD UN ACCORDO DI COOPERAZIONE E SCAMBIO D'INFORMAZIONI NEL SETTORE DELLA SICUREZZA DEI PRODOTTI DI CONSUMO

1. I negoziati sono finalizzati alla conclusione di un accordo sulla cooperazione e lo scambio di informazioni in materia di sicurezza dei prodotti di consumo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America.
2. La Commissione partecipa ai negoziati per garantire che l'eventuale accordo:
 - 1) offra una base giuridica più solida per la cooperazione e lo scambio d'informazioni con la/le autorità competenti degli Stati Uniti d'America nel campo della sicurezza dei prodotti di consumo, nell'ambito del campo d'applicazione della direttiva 2001/95/CE¹ e conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008², compreso l'accesso alle informazioni contenute nel Sistema comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo (RAPEX);
 - 2) sia basato sul principio di reciprocità, come definito nell'accordo pertinente, e fornisca le condizioni e le salvaguardie necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni coperte da segreto professionale;
 - 3) istituisca la partecipazione allo scambio di personale, alle attività congiunte e ad altre forme di cooperazione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/95/CE con la/le autorità competenti degli Stati Uniti d'America;

¹ Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti, GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

² Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

RESTREINT UE

- 4) definisca, se del caso, le disposizioni finanziarie per la suddetta cooperazione con gli Stati Uniti d'America, compresi il contributo finanziario al funzionamento, alla manutenzione tecnica e all'aggiornamento di eventuali database che potranno essere istituiti o utilizzati ai fini dello scambio di informazioni;
 - 5) istituisca le condizioni e le salvaguardie necessarie per l'elaborazione dei dati comunicati agli Stati Uniti d'America al fine di garantire un livello di tutela dei dati personali conforme ai principi istituiti dalla direttiva 95/46/CE³ e dal regolamento (CE) n. 45/2001⁴;
 - 6) preveda, ove necessario, l'istituzione di un comitato misto composto da rappresentanti delle parti contraenti, incaricato di garantire la corretta applicazione di ogni eventuale accordo che potrà scaturire dai negoziati e il relativo adeguamento alla legislazione UE nuova o alle modifiche della legislazione comunitaria vigente;
 - 7) sia adottato per un periodo illimitato
 - 8) contenga una clausola di revisione secondo la quale le parti sono tenute a esaminare la necessità di eventuali modifiche ogni cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, e
 - 9) giunga a conclusione dopo notifica della denuncia dell'accordo di una delle due parti contraenti.
3. La Commissione informa periodicamente il comitato speciale designato dal Consiglio in conformità all'articolo 300, paragrafo 1 del trattato dei progressi compiuti, in particolare per quanto riguarda le disposizioni finanziarie di cui al punto 2 (4), nonché, se del caso, degli eventuali problemi che possano insorgere durante lo svolgimento dei negoziati e riferisce al Consiglio sul loro esito.

³ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁴ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.